



Sentenza n.

96/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati

Leonardo Venturini Presidente

Alessandra Cucuzza Giudice relatore

Marco Scognamiglio Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 63015 del registro di segreteria, promosso dal
Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di

Berti Enrico (BRTNRC69E16D612X), nato a Firenze il 16 maggio 1969, residente a Via dell'Aia Vecchia n. 17 a Casciana Terme/Lari (PI),

~~uditi, all'udienza pubblica del 12 settembre 2024, il relatore e il P.M.,~~

~~nella persona del sost. proc. gen. dott.ssa Elena Di Gisi;~~

~~ritenuto in~~

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 18 maggio 2023, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Enrico Berti, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 14.187,84 in favore del Ministero della Giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali decorrenti dal

deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giustizia.

La Procura ha riferito che il convenuto, in qualità di gestore del Bar Agenti della Casa circondariale di Livorno e della Sezione distaccata della Gorgona avrebbe omesso di riversare alla pubblica amministrazione di appartenenza la somma di euro 10.773,42, corrispondente agli introiti derivanti dall'azienda agricola (quali corrispettivi della vendita di generi alimentari prodotti sull'isola), dal forno (quali corrispettivi dei generi alimentari prodotti dal forno dell'isola) e dalla foresteria (quali somme pagate per l'uso di strutture abitative di tipo alberghiero dell'isola) per i seguenti periodi e le seguenti somme:

APRILE 2020 Euro 2.656,37

LUGLIO 2020 Euro 3.817,18

AGOSTO 2020 Euro 2.847,79

NOVEMBRE 2020 Euro 1.452,08.

Inoltre, il convenuto avrebbe distratto una somma pari ad Euro 2.414,42, *“acquistando beni non compatibili con la sua attività di gestore nei predetti bar dell'Amministrazione Penitenziaria”*. In particolare, le spese contestate dalla Procura sono le seguenti:

€ 28,00 presso un Mc Donald's per pasto per due persone;

€ 63,42 presso Toys Center per l'acquisto di dolci;

€ 272,00 presso Pandora Livorno per l'acquisto di oggettistica preziosa meglio dettagliata nell'annotazione di polizia giudiziaria;

€ 105,00 presso il negozio "Tutto Ganzo" di beni non specificati;

€ 305,25 presso il centro commerciale Leroy Merlin per l'acquisto di materiale di ferramenta ed illuminazione;

€ 870,00 presso il negozio Geri Gioielli, per l'acquisto di un singolo oggetto di gioielleria;

€ 170,00 presso Ambulatori Veterinari;

€ 600,75 presso Clinica Veterinaria.

In aggiunta a tale danno, la Procura ha contestato un danno da disservizio, discendente dai costi sostenuti dall'amministrazione per la remunerazione del convenuto, il quale, tuttavia, agendo in contrasto con i propri doveri di servizio, avrebbe infranto, almeno parzialmente, il rapporto sinallagmatico con l'amministrazione datrice di lavoro. Tale danno è stato quantificato in via equitativa dalla Procura in euro 1.000,00.

Il convenuto non si è costituito. Con ordinanza n. 66 del 2023, rilevata la nullità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ne è stata disposta la rinnovazione. La Procura, in data 23 gennaio 2024, ha depositato la documentazione comprovante la rinnovazione della notifica, eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il 10 gennaio 2024.

Alla pubblica udienza del 12 settembre 2024, il P.M., dopo essersi riportato ai propri atti, ha chiesto la dichiarazione di contumacia del convenuto e l'accoglimento integrale della domanda proposta dalla Procura.

Chiusa la discussione, il giudizio è passato in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto, Enrico

Berti. Infatti, nonostante la ritualità della notifica, rinnovata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 10 gennaio 2024 e regolarmente perfezionatasi nei confronti del convenuto il 21 gennaio 2024, decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 140 c.p.c., lo stesso non si è costituito e non è comparso all'odierna udienza.

Con riferimento al merito, la domanda può essere accolta.

In primo luogo, quanto alle prove utilizzabili, secondo la consolidata e condivisa giurisprudenza contabile (Sez. II Centr. n. 164/2021; Sez. giur. Regione Toscana, n. 134/2021; Sez. II Centr. n. 43/2020; Sez. giur. Regione Abruzzo n. 3/2020; Sez. I Centr. n. 225/2019), il giudice contabile può formare il proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi in suo possesso, acquisendo e valutando, nel contraddittorio delle parti, tutte le prove, anche atipiche e, dunque, anche i provvedimenti emessi nel corso del procedimento penale, nonché le dichiarazioni e le testimonianze rese in altri processi.

A tal fine, il Collegio ritiene che la documentazione contenuta nel fascicolo del procedimento penale n. 501/2021 e prodotta nel presente giudizio dalla Procura sia sufficiente alla decisione. Si precisa che tale documentazione è stata depositata dalla Procura nel fascicolo telematico in data 18 maggio 2023 con un unico *file* informatico (estensione .pdf) di 417 pagine.

In primo luogo, è provato documentalmente che, con ordine di servizio n. 3 del 2 agosto 2016, al Sovrintendente di Polizia penitenziaria Enrico Berti era stato conferito l'incarico di gestore dello spaccio della casa circondariale di Livorno (cfr. pag. 34 del *file* depositato dalla Procura)

ed, in particolare, come evidenziato anche dal Ministero della Giustizia in una nota del 21 giugno 2021 (cfr. pag. 214 del *file* soprarichiamato), l'attività di gestione comprendeva due punti commerciali: uno presso la Casa circondariale di Livorno e l'altro presso la Sezione distaccata Sala convegni Gorgona Isola.

Per la gestione dei flussi finanziari afferenti all'attività gestita, Enrico Berti aveva la disponibilità di due conti correnti presso la Banca Nazionale del lavoro, il n. 1534 ed il n. 1657, entrambi presso l'agenzia 3855 (cfr. le due dichiarazioni sostitutive "tracciabilità flussi finanziari" del 6 luglio 2020 pag. 36 e 38 del *file* soprarichiamato e la comunicazione della Banca nazionale del lavoro a pag. 72 del predetto *file*).

Sono state, altresì, prodotte diverse note di sollecito del versamento degli incassi relativi ad alcuni mesi del 2020, all'esito dei quali il Direttore della casa circondariale ha intimato il pagamento della somma di euro 10.773,42, relativa agli incassi dei mesi di aprile, luglio, agosto e settembre 2020 (cfr. diffida del 16.12.2020 a pag. 47 del *file* richiamato). Peraltro, dalla nota del segretario dell'ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria del 2 marzo 2021 (cfr. pag. 75 del *file* citato) emerge che l'ultimo rendiconto semestrale presentato dal convenuto risaliva al periodo dal 27/11/2018 al 30/6/2019.

Inoltre, dall'analisi dei movimenti dei due conti correnti gestiti dal convenuto è emerso che sul conto corrente utilizzato per la gestione della Sezione distaccata della Gorgona erano presenti alcuni addebiti

per spese non riconducibili all'attività gestita per un importo complessivo di 2.414,42 euro (cfr. annotazione di PG datata 8 febbraio 2002 pag. 90 *file* citato). Si tratta, in particolare, come evidenziato anche nell'atto di citazione, delle seguenti spese:

€ 28,00, spesi presso un Mc Donald's per un pasto per due persone,
€ 63,42 presso Toys Center per l'acquisto di dolci,
€ 272,00 presso Pandora per l'acquisto di oggettistica preziosa,
€ 105,00 presso il negozio "Tutto Ganzo" di beni non specificati,
€ 305,25 presso il centro commerciale Leroy Merlin per l'acquisto di materiale di ferramenta ed illuminazione,
€ 870,00 presso il negozio Geri Gioielli, per l'acquisto di un singolo oggetto di gioielleria,
€ 770,75 per spese veterinarie.

L'estraneità di tali spese allo svolgimento della gestione affidata è emersa nel corso dell'attività investigativa compiuta in ambito penale, in quanto nello spaccio gestito dal convenuto non sono mai stati venduti beni analoghi a quelli acquistati dal convenuto, nè il loro acquisto risultava riconducibile all'attività svolta (cfr. annotazione di P.G. del 8 febbraio 2022 a pag. 90 del *file*).

Sulla base delle prove richiamate, è, pertanto, possibile ritenere sussistenti tutti i presupposti per la configurabilità della responsabilità del convenuto. In particolare, risulta dimostrato documentalmente che Enrico Berti era, all'epoca dei fatti, gestore di due spacci aventi sede nella casa circondariale di Livorno e presso la Sezione distaccata della Gorgona. Nell'esercizio di tale qualità ed avendo la disponibilità del

denaro afferente all'attività gestita, il convenuto si è impossessato della somma di euro 10.773,42, relativa agli incassi dei mesi di aprile, luglio, agosto e settembre 2020, nonché ha utilizzato la somma di euro 2.414,42, di pertinenza della gestione degli spacci, per effettuare l'acquisto di beni estranei all'attività stessa e, peraltro, non rinvenuti all'atto dell'inventario dei beni della gestione.

Alla luce di quanto emergente dalla documentazione citata, inoltre, non sussistono dubbi che la condotta posta in essere da Enrico Berti sia connotata dal dolo, consistente nella consapevole sottrazione del denaro dell'amministrazione e nell'utilizzo dello stesso per scopi estranei all'attività gestita. Emerge, in particolare, che, in base al regolamento contabile delle gestioni periferiche dell'ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria (cfr. regolamento allegato a pag. 288 del *file* prodotto dalla Procura), il gestore ha l'obbligo di presentare il conto amministrativo della propria gestione entro 30 giorni dalla chiusura di ciascun semestre (30 maggio e 30 novembre). Il rendiconto, secondo il regolamento citato, è costituito da una serie di prospetti contabili, specificamente elencati all'art. 3, che espongono l'andamento complessivo della gestione e le sue risultanze, comprensive dei movimenti di denaro, sia nella cassa che nei conti correnti, nonché delle merci afferenti alla gestione effettuata. In violazione dei predetti obblighi il convenuto non ha proceduto ad alcuna rendicontazione relativa all'attività del 2020, avendo depositato, come ultimo rendiconto, quello riferibile alla gestione del primo semestre 2019.

Quanto al danno arrecato all'amministrazione, deve ritenersi risarcibile il danno consistente nel denaro relativo agli incassi delle mensilità di aprile, luglio, agosto e novembre 2020, non restituito, nè rinvenuto nella cassa e nei depositi bancari degli spacci gestiti, pari a euro 10.773,42, e nel valore dei beni e dei servizi, non inerenti all'attività dello spaccio, acquistati con il denaro depositato sul conto bancario n. 1657, relativo alla gestione dello spaccio della Gorgona (pari a euro 2.414,42). Le dichiarazioni rilasciate dal Direttore della casa circondariale di Livorno, Carlo Mazzerbo, e dall'addetto alla sala convegni della Gorgona, Pantaleone Cascone, nel corso delle indagini penali (cfr. annotazione di PG datata 8 febbraio 2022 cit.), consentono, infatti, di escludere che tali beni fossero stati acquistati per essere rivenduti nello spaccio o per essere utilizzati per attività relative alla gestione dello spaccio stesso.

Parimenti si ritiene fondata la richiesta di risarcimento del c.d. danno da disservizio. Come recentemente ribadito dalla giurisprudenza contabile, infatti, l'espressione "*danno da disservizio*", comprende diverse fattispecie di danno erariale, sostanzialmente riconducibili a tre tipologie di danno (da ultimo Sez. Il centr. n. 222/2024 e giurisprudenza ivi richiamata). In primo luogo, è configurabile un danno da disservizio "in senso stretto", caratterizzato dalla "*minore produttività dei fattori economici e produttivi profusi nel bilancio della medesima P.A.; produttività ravvisata sia nel mancato conseguimento della attesa legalità, sia nella inefficacia o inefficienza dell'azione e dell'attività pubblica*". In secondo luogo, viene sovente ricondotto al danno da

disservizio anche il danno da violazione o alterazione del sinallagma contrattuale, cioè il danno da mancata o ridotta prestazione dell'attività lavorativa che rende sostanzialmente priva di causa, in tutto o in parte, l'erogazione della retribuzione a carico dell'erario pubblico. Infine, viene ricondotto al danno da disservizio anche il danno nascente dall'esercizio illecito delle funzioni pubbliche, derivante dal compimento di fatti di rilievo penale, che hanno l'effetto di "desostanziare" la prestazione resa dal funzionario pubblico, prestazione che, per effetto del comportamento tenuto, non è in grado di realizzare alcuna utilità per l'amministrazione e la collettività.

Nel caso in esame il disservizio arrecato dal convenuto appare riconducibile a quest'ultima categoria, in quanto l'illecita appropriazione del denaro dell'amministrazione pubblica compromette l'utilità stessa dell'attività affidata al convenuto, che, per il periodo oggetto delle condotte contestate, l'ha sostanzialmente svolta per fini egoistici e contrari al mandato ricevuto. La quantificazione di tale danno può attestarsi, ex art. 1226 c.c., in una misura di poco inferiore al 10% del danno emergente cagionato all'amministrazione e, dunque, secondo quanto richiesto dalla Procura, nella somma di euro 1.000,00.

Il Collegio ritiene, pertanto, che il convenuto debba essere condannato al risarcimento del danno complessivo di euro 14.187,84 e che su tale danno vada calcolata la rivalutazione, secondo gli indici ISTAT, dalla data di realizzazione del danno, che va individuata nel 31 dicembre 2020, in quanto tutte le condotte contestate sono state compiute dal convenuto nel corso del 2020, sino al deposito della presente

sentenza. Sulla somma rivalutata sono dovuti gli interessi legali dal deposito della sentenza e fino al soddisfo.

Quanto alle spese di giudizio, il convenuto va condannato al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo, secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra eccezione e istanza,

dichiara la contumacia del convenuto, Enrico Berti,

condanna Enrico Berti al risarcimento del danno di euro 14.187,84, in favore del Ministero della Giustizia, oltre rivalutazione monetaria, calcolata, secondo gli indici ISTAT, dal 31 dicembre 2020 ed oltre interessi legali calcolati sulla somma rivalutata dal deposito della sentenza e fino al soddisfo,

pone a carico del convenuto le spese di giudizio, che liquida, fino al deposito della presente sentenza, in complessivi Euro 497,32= (Quattrocentonovantasette/32=).

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2024.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Alessandra Cucuzza

Leonardo Venturini

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 10/10/2024

Il funzionario

Dott. Simonetta Agostini

F.to digitalmente